

	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">      </div> <p style="text-align: center;">ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Scuola dell'infanzia – Primaria – Secondaria di I grado OROTELLI – OTTANA (NU) Cod. Miur 827005 – C.F. 93013310912 - TEL 0784/79894 – FAX 0784/789058 E- Mail nuic827005@istruzione.it - nuic827005@pec.istruzione.it</p>	
---	--	---

Circolare n. 85

I. C. - OROTELLI (NU)
 Prot. 0006704 del 02/12/2020
 08-07 (Uscita)

Orotelli, 2.12.2020

Ai Docenti

Al Sito Web

Oggetto : ASSENZE CORRELATE A COVID.

Si comunica che la normativa inerente le assenze per Covid-19 è la seguente:

<p>ASSENZA PER MALATTIA DOVUTA AL COVID-19, OVVERO PER QUARANTENA O PER PERMANENZA DOMICILIARE FIDUCIARIA.</p>	<p>Fonte normativa: D.L. 18/2020 (Decreto Cura Italia) come convertito dalla Legge n. 27/2020, art. 87, comma 1.</p> <p>Secondo tale norma “Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs n. 165 del 30.3.2001, dovuto al Covid, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero.</p> <p>Pertanto:</p> <p>Le assenze di questo tipo non si conteggiano ai</p>
---	--

	<p>fini del periodo di comporto; Non si applica la decurtazione ai sensi dell'art. 71 del D.L. n. 112/2008 ; Non si dispone la visita fiscale.</p>
<p>ASSENZA IN ATTESA IN ATTESA DELL'ESITO DEL TAMPONE.</p>	<p>Fonte normativa: O.M. n. 18 del 28 luglio 2020.</p> <p>In tale norma dispone che “Il personale docente e non docente....il periodo di assenza dal luogo di lavoro , per il tempo intercorrente tra l'esito, eventualmente positivo....e l'acquisizione del test sia equiparato, previa presentazione di idoneo certificato medico, rilasciato dal MMG o ASL, al periodo di quarantena, ai fini del riconoscimento del trattamento economico previsto dalla normativa vigente”.</p> <p>Pertanto:</p> <p>Le assenze di questo tipo non si contano ai fini del periodo di comporto; Non si applica la decurtazione ai sensi dell'art. 71 del D.L. n. 112/2008; Non si dispone la visita fiscale</p>
<p>ASSENZA IN SEGUITO AD UN CASO DI POSITIVITA' IN CLASSE, PER IL PERIODO NECESSARIO ALL'ESECUZIONE ED ALL'ESITO DEL TEST.</p>	<p>Fonte normativa: Rapporto ISS COVID n. 58/2020 punto 2.2.2.</p> <p>In presenza di casi confermati Covid, spetta al DdP dell'ASL, competenze per territorio di occuparsi dell'indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contatti stretti. Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti del caso confermato Covid il DdP provvederà alla prescrizione della quarantena per i 10 giorni successivi all'ultima esposizione.</p> <p>Pertanto :</p>

	<p>Le assenze di questo tipo non si contano ai fini del periodo di comporto; Non si applica la decurtazione dell'art. 71 del D.L. n. 112/2008; Non si dispone la visita fiscale.</p>
<p>ASSENZA PER CONVIVENZA CON PERSNA POSITIVA AL COVID.</p>	<p>Fonte normativa: Rapporto ISS COVID n. 58/2020 punto 2.1.7.</p> <p>Tale norma prevede che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un, esso, su valutazione del DdP sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell'alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del DdP in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso.</p> <p>Pertanto:</p> <p>Le assenze di questo tipo non si contano ai fini del periodo di comporto; Non si applica la decurtazione ai sensi dell'art. 71 del D.L. n. 112/2008 ; Non si dispone la visita fiscale</p>
<p>ASSENZA DEL LAVORATORE FRAGILE.</p>	<p>Fonte normativa: La Legge di conversione del D.L. n. 104/2020 ha previsto che per i Lavoratori Fragili in possesso di certificazione medica rilasciata dall'autorità sanitaria o dal MMG attestante una condizione di rischio da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche, da svolgimento di terapie salvavita o da disabilità con connotazione di gravità, il periodo di assenza sia equiparato al ricovero ospedaliero.</p> <p>Pertanto:</p> <p>Le assenze di questo tipo si contano al fini del</p>

	<p>periodo di comporto; Non si applica la decurtazione ai sensi dell'art. 71 deò D.L. n. 112/2008 ; Non si dispone la visita fiscale</p>
<p>ASSENZA DEL LAVORATORE RICONOSCIUTO TEMPORANEAMENTE INIDONEO.</p>	<p>Fonte normativa: il personale a tempo indeterminato riconosciuto temporaneamente non idoneo alle proprie mansioni può chiedere l'utilizzazione in altri compiti stipulando un nuovo contratto individuale di lavoro di durata pari a quello della inidoneità riconosciuta ovvero, in alternativa, fruire della malattia.</p> <p>Nel caso di malattia l'assenza è disciplinata dal CCNL.</p> <p>Pertanto :</p> <p>Le assenze di questo tipo si contano ai fini del periodo di comporto; si applica la decurtazione ai sensi dell'art. 71 del D.L. n. 112/2008; non si dispone la visita fiscale.</p> <p>Nel caso di stipula del contratto oltre i 30 giorni previsti l'ulteriore periodo di assenza non rientra nel periodo di comporto.</p> <p>Il personale a tempo indeterminato riconosciuto temporaneamente inidoneo in modo assoluto è collocato in malattia d'ufficio.</p>
<p>ASSENZA PER QUARANTENA SCOLASTICA DEL FIGLIO.</p>	<p>Fonte normativa: Il D.L. n. 104/2020 in sede di conversione, ha previsto che il personale della scuola (come tutti ogni altro lavoratore dipendente) possa svolgere la propria prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente minore di anni 16 disposta a seguito di contagio verificatosi nel plesso scolastico.</p>

	<p>Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo di quarantena; in questo caso è riconosciuta in luogo della retribuzione, una indennità pari al 50% della retribuzione stessa. Tale beneficio può essere riconosciuto per i periodi compresi entro il 31 dicembre 2020.</p>
--	---

Ogni dipendente è invitato a rappresentare tempestivamente ogni eventuale situazione riguardo la posizione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Giuseppe Giovanni Carta